

**PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL POLO INTERMODALE ANNESSO ALL’AEROPORTO “PIETRO SAVORGNAN DI BRAZZÀ” DI RONCHI DEI LEGIONARI (GORIZIA).
CUP H81D00000000009 - CIG I LOTTO 60650047A0 - CIG II LOTTO 6065072FBB**

QUESITI

Quesito n. 1

Con riferimento all’appalto di cui all’oggetto ed ai requisiti tecnici richiesti, pari a "2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (e quindi 16 unità, essendo 8 le unità tecniche previste), siamo a richiedere se le due volte dovranno essere intese con riferimento ad ogni professionalità prevista (e quindi n. 2 geologi, n. 2 ingegneri strutturali, etc.) oppure, fermo restando l’inserimento in organigramma delle figure minime richieste, il requisito del personale (pari a 16 unità), potrà essere ottenuto anche con altre professionalità, sempre tecniche, ma diverse dal doppio esatto della tipologia di professionalità previste.

R.:

Tale requisito è previsto dall’art.236 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: “al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico”.

Risulta pertanto evidente che, fatta salva la presenza delle figure professionali obbligatorie previste dal bando, il restante personale potrà essere reperito come previsto dal suddetto articolo senza obbligo alcuno di raddoppiare le professionalità previste.

Quesito n. 2

1)_ *nel caso il concorrente non sia in possesso dei requisiti della Progettazione, può INDIVIDUARE il progettista o è obbligato ad associarlo in qualità di Mandante in raggruppamento di imprese come da voi indicato a pagina 9 di 12 dell’Allegato 1?*

2)_ *Avete predisposto la modulistica da compilare a cura del Progettista (individuato e/o associato)?*

R.:

1) Ai concorrenti è data facoltà (cfr. art. 53, comma 3, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) di "indicare" il progettista ovvero di associarlo nel RTI fermo ed impregiudicato il possesso, in entrambi i casi, dei requisiti prescritti dagli atti di gara

2)

In base alla prevalente giurisprudenza, il progettista, sia in veste di soggetto "indicato" sia in veste di "mandante", deve rendere le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Lo stesso deve pertanto produrre le relative autodichiarazioni per le quali è possibile l'utilizzo, con gli opportuni accorgimenti, dell'allegato 1 facente parte dell' "All.1 e 2 al Bando _ domanda di partecipazione" allegato al Bando di Gara.

Quesito n. 3

in riferimento all'appalto in oggetto, in qualità di soggetto incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, con la presente chiediamo di poter ricevere i seguenti chiarimenti:

1)_ *Di confermare che il soggetto concorrente (impresa), qualora non fosse in possesso di attestazione SOA anche per la progettazione, può avvalersi di progettisti qualificati, mediante una delle due modalità previste dall'art. 53 comma 3 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.. ovvero:*

- a) indicare il progettista (che dovrà essere in possesso dei requisiti indicati nel Bando);*
- b) associare in Raggruppamento Temporaneo il progettista (che dovrà possedere i requisiti di cui sopra). In tale ultima ipotesi ciascun componente l'eventuale raggruppamento temporaneo tra i progettisti dovrà risultare in possesso dei requisiti per la quota parte di attività che verrà svolta nel corso della progettazione.*

2)_ *Sulla base dell'allegato n. 3 "Calcolo parcella progettazione esecutiva", chiediamo di indicare l'importo lavori relativo ad ognuno dei lotti suddiviso per le classi e categorie di progettazione indicate.*

R.:

1) Si conferma (cfr. risposta 1 al quesito n.2)

2) Si fornisce l'importo dei lavori disaggregato per lotti pertinente a ciascuna delle classi e categorie in cui è articolata l'opera

CLASSI CATEGORIE DM 143/2013	CLASSI E CATEGORIE CORRISPONDENTI	IMPORTI 1° LOTTO	IMPORTI 2° LOTTO
E.01	I a / I b	€ 868.559,42	€ 211.368,22
E.02	I c / I b	€ 612.627,07	€ 1.069.566,25
S.03	I g / I b	€ 2.933.567,27	€ 1.013.660,29
IA.01	III a	€ 52.400,09	€ 484.310,07
IA.02	III b	€ 296.379,69	€ 804.691,02
IA.03	III c	€ 292.145,57	€ 534.175,70

V.02	VI a	€	1.738.834,70	€	1.824.908,25
<i>totali</i>		€	6.794.513,81	€	5.942.679,81

Quesito n. 4

Tra i vari requisiti che devono possedere i team di progettazione viene richiesto un numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni pari a 16 unità suddiviso a sua volta in varie figure professionali. Si chiede cortesemente quale sia il criterio con il quale un tecnico sia da ritenersi idoneo per la relativa figura professionale. Si chiede pertanto se sia sufficiente la laurea/diploma e la relativa iscrizione all'albo oppure se è necessario possedere ulteriori credenziali oggettive e in tal caso Vi preghiamo di esplicitarle. Infine chiediamo se per la figura professionale "ingegnere esperto in problemi stradali, aeroportuali e ferroviari" sia sufficiente la laurea in ingegneria ambientale" (e la relativa iscrizione all'albo professionale).

R.:

1) Si conferma (cfr. risposta quesito n.1). Il bando non richiede particolari ulteriori credenziali oltre all'abilitazione professionale e relativa iscrizione al bando per le qualifiche minime richieste alla lettera aa) punto iii) dell'allegato 1 al bando.

Nel caso dell' "ingegnere esperto in problemi stradali, aeroportuali e ferroviari", tale figura professionale dovrà dimostrare di aver eseguito prestazioni professionali per servizi di cui all'art. 42 comma 1 lettera a) del D.lgs. 163/06 e s.m.i. per opere similari a quelle oggetto di gara, e quindi infrastrutture in genere a servizio di aeroporti e/o ferrovie (strade di categoria almeno pari a "C" oppure opere aeroportuali oppure stazioni autocorriere oppure viadotti oppure stazioni ferroviarie, ecc.).

Quesito n. 5

1) _ *Requisito idoneità lavori.*

Con riferimento al bando ed in particolare alle categorie SOA necessarie per l'idoneità tecnica si è a chiedere:

Qualora la compagine richiedente l'invito a partecipare non posseda idonea qualifica SOA per la categoria OS18b (indicata come scorporabile e subappaltabile), è possibile partecipare ugualmente alla gara avendo adeguata maggiorazione nella categoria prevalente (OG3) corrispondente all'importo mancante, rientrando la categoria in questione nel caso previsto dall' art. 92, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (allegato A - caso b articolo 12, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 80 del 2014)?

2) _ *Requisito idoneità progettazione.*

Premesso che il Bando di gara indica come capacità tecniche per la partecipazione alla gara (punto III.2.3) le informazioni e formalità previste sempre nel Bando al punto III.2.2, dove sono presenti le varie categorie nelle quali si suddividono i lavori e le rispettive classifiche in termini d'importo (nessuna indicazione riguardo alla progettazione).

Qualora la compagine offerente, non in possesso d'idonea qualifica per la progettazione, opti per l'INDICAZIONE della compagine di progettisti incaricati del servizio di progettazione (ai sensi dell'art.92 comma 6 DPR 207/2010) l'importo della progettazione è da intendersi una prestazione di servizi il cui importo è interamente affidabile alla compagine di professionisti

indicati in sede di offerta e ininfluenti sulle percentuali subappaltabili delle opere (opere ai sensi dell'art. 85 DPR 207/2010)?

Premesso inoltre che il modello denominato All.1 n.1, della documentazione di gara, prevede l'indicazione inerente i requisiti di progettazione, a scelta del concorrente, tra una delle seguenti ipotesi:

b.

(1) si conferma che la progettazione esecutiva sarà effettuata da con studio a in Via , n. , in possesso dei requisiti indicati al punto VI.3 del Bando di gara (dich. lett. "I" lettera invito)

oppure

(2) si conferma che la progettazione esecutiva sarà affidata in subappalto a con studio a in Via , n. , in possesso dei requisiti indicati al punto VI.3 del Bando di gara;

oppure

(3) si conferma che la progettazione esecutiva sarà effettuata dalla struttura interna aziendale dell'Impresa..... con sede a in Via , n. , in quanto in possesso della SOA per le categorie e la classifiche dedotte nella presente gara anche per la progettazione;

Inoltre all'All. n.11 nel capitolo requisiti di progettazione indica dettagliatamente la consistenza ai sensi dell'art. 252 DPR 207/2010, per la verifica successiva alla gara.

Domanda:

Con quale logica si dovrà propendere per una delle tre soluzioni prospettate, ritenendo che l'opzione (1) con indicazione dei progettisti in sede di gara sia la più attinente rispetto alla soluzione ipotizzata al quesito iniziale, mentre si rimane perplessi dell'opzione (2) che prospetta una terminologia in "subappalto" non prevista dalla legislazione per la progettazione, fermo restando che l'opzione (3) è una casistica non attinente al caso della sottoscritta richiedente?

R.:

1) Si conferma quanto previsto dall'art. 92 comma 1 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. in caso di impresa singola e dall'art. 92 comma 3 "I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente." in caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale.

2) Si conferma (cfr. risposta 1 al quesito n.2). Nel merito dei requisiti da possedere in capo ai progettisti, vedasi l'allegato 1 al bando di gara alla lettera aa) punti i), ii) e iii).

L'appalto integrato è un contratto misto in parte di lavori in parte (accessoria) di servizi (progettazione); in questo senso la quota di servizi può essere oggetto di subappalto fattispecie negletta per le gare circoscritte alla sola progettazione per effetto dell'art. 91 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L'ipotesi di cui alla opzione 2, va interpretata in tale modo fermo ed impregiudicato che la scelta sul sistema per l'affidamento all'esterno della progettazione è rimessa all'apprezzamento del singolo concorrente.

Quesito n. 6

Con riferimento ai lavori in oggetto si chiede se è prevista la bonifica da ordigni bellici.

R.:

La bonifica da ordigni bellici non è oggetto del bando di gara.

Quesito n. 7

*Considerato che la prima fase è da intendersi quale richiesta per essere invitati a partecipare alla gara in questione, si chiede un chiarimento circa le modalità di presentazione delle domande e dichiarazioni da produrre per la richiesta ad essere invitati alla gara d'appalto considerato che al punto VI.3) del Bando paf. 5/9 viene indicato di presentare per via elettronica la richiesta di partecipazione mentre a pag. 6/9 viene indicato di presentare la documentazione all'indirizzo indicato, in busta chiusa ecc.ecc..
Pertanto si richiede risposta in merito alla modalità di presentazione.*

R.:

I due modi di presentazione dell'istanza sono alternativi.

In particolare, l'invio di istanze e dichiarazioni ad un'amministrazione attraverso la PEC è da considerarsi valido, *a tutti gli effetti di legge*, anche in assenza di firma digitale (e di altri strumenti di identificazione, es. copia dei documenti di identità), quando – come previsto dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis) del *Codice dell'amministrazione digitale*, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. La norma fa riferimento alla PEC gratuita per il cittadino (circuitopostacertificat@) e alle caselle PEC conformi al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012. L'art. 61 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 ha precisato che l'utilizzo di questi strumenti, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica avanzata nei confronti della pubblica amministrazione. Alla PEC va allegato il PDF della documentazione richiesta dal bando debitamente compilata e sottoscritta oltre al bollo da 16,00 euro pagato digitalmente tramite il servizio @e.bollo.

Quesito n. 8

In riferimento all'appalto in oggetto con la presente chiediamo di poter ricevere i seguenti chiarimenti:

1) La possibilità di indicare lo stesso professionista per più ruoli di cui alla lettera aa) punto III) dell'allegato 1, pur rispettando il numero minimo di figure richieste e cioè pari a 8.

2) Di confermare che le due figure specialistiche "ingegnere/perito impianti elettrici e speciali" e "ingegnere/perito impianti idraulici, meccanici ed elettromeccanici" possono essere ricoperte da professionista laureati in possesso dei requisiti di legge (laurea vecchio ordinamento), indipendentemente dal titolo specialistico di laurea.

R.:

1) Ogni ruolo stimato dal bando di cui alla tabella della lettera aa) punto III) dell'allegato 1 al bando di gara deve essere ricoperto da professionisti differenti (minimo 8 professionisti differenti a copertura delle 8 professionalità richieste); tra questi professionisti individuati, almeno uno deve possedere (a pena di esclusione) le abilitazioni ex L. 818/84 e s.m.i. e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i;

2) Si conferma che le due figure specialistiche "ingegnere/perito impianti elettrici e speciali" e "ingegnere/perito impianti idraulici, meccanici ed elettromeccanici" possono essere ricoperte da professionista laureati in possesso dei requisiti di legge.

Quesito n. 9

In riferimento alla procedura sopra citata siamo a chiederVi i seguenti ulteriori chiarimenti:

1 - Si chiede conferma che i partecipanti non debbano presentare il PASSoe in sede di pre-qualifica;

2 - Nei quesiti sinora pubblicati (QUESITI al 26_01_2015) è stato più volte confermata la possibilità per un soggetto partecipante, privo dei requisiti per la progettazione, di indicare nella domanda di partecipazione il soggetto (o Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) a cui sarà affidata la progettazione. Visto che il modello "Allegato 1" non contempla però tale facoltà (indicare il/i progettista/i), ma contempla solamente la possibilità di associarsi con lo/gli stesso/i, siamo a chiederVi cortesemente se la Vs. amministrazione ha già predisposto un fac-simile alternativo all'Allegato 1 oppure se il partecipante debba autonomamente modificarlo adattandolo a tale circostanza;

3 - Richiamando la risposta al quesito n. 5, per chiederVi conferma che nel caso in cui il partecipante sia privo delle categorie SOA Os04 e Os18b, lo stesso possa qualificarsi nella categoria prevalente maggiorandola per importi relativi alle suddette categorie, dichiarandone il subappalto totale (100%) in sede di pre-qualifica. Inoltre siamo a chiederVi conferma che nel caso in cui il partecipante sia privo della categoria SOA Os18a, lo stesso debba associarsi con soggetto/i qualificato/i in quanto il subappalto della stessa è consentito limitatamente al 30%;

4 - Infine siamo a chiederVi conferma che per inviare la domanda di partecipazione per posta elettronica certificata sia sufficiente scansionare in PDF la documentazione di partecipazione la quale dovrà risultare quantomeno timbrata e firmata in originale dalle parti (essendo la firma digitale/certificata facoltativa), se l'indirizzo a cui inviarla sia aeroportoofvg@legalmail.it e se per marcatura della stessa intendiate che sulla domanda sia applicata una marca da bollo da € 16.

R.:

1) Aeroporto FVG S.p.A. in quanto stazione appaltante operante nei "settori speciali" attualmente non si avvale del servizio AVCPASS e pertanto si conferma la non necessità di presentazione del PASSoe;

2) non è stata predisposta una nuova modulistica; il partecipante modificherà autonomamente il fac-simile predisposto dalla stazione appaltante e pubblicato sul sito;

3) si conferma la risposta al quesito 5 punto1) e quanto previsto dal bando di gara al punto VI.3), e pertanto essendo presenti nel presente appalto oltre ai lavori prevalenti opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali superiori al 15 % dell'importo totale dei lavori (ex art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006), se il soggetto concorrente non è in grado di realizzare le predette componenti, può subappaltarle nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 118 c. 2 dello stesso decreto e degli art. 109, comma 2 e 170, comma 1 del DPR n. 207/2010.

Va precisato inoltre che è pienamente applicabile l'art.12 della Legge n. 80/2014 in relazione alle categorie delle opere come evidenziate al punto III.2.2) del bando di gara.

4) Si conferma la risposta al quesito 7 con la specificazione che le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, quando dovuta, sono disciplinate dal DPR 642/1972.

Aeroporto FVG S.p.A., al momento, non dispone dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale; pertanto ove l'azienda o il professionista non abbia, a sua

volta, ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento del bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del citato DPR, colui che invia l'istanza soggetta al bollo provvederà ad inserire nella domanda (testo della PEC) i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.

Quindi al momento le uniche modalità consentite sono le seguenti:

- Il mittente della PEC, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate, assolve l'imposta di bollo in modo virtuale: dovrà indicare, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972;
- Il mittente della PEC non è autorizzato dall'Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale: dovrà apporre la marca da bollo sui documenti conservati in originale presso la propria sede o ufficio, e indicare nei documenti che invierà in modo telematico alla stazione appaltante i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate.

Si conferma che l'indirizzo PEC della stazione appaltante è il seguente: aeroportoavg@legalmail.it.

Quesito n. 10

In riferimento all'appalto in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1._ Nell'Allegato 1 ai punti i) e ii) vengono richiesti servizi svolti negli ultimi 10 anni. In altre gare è stato ammesso l'adeguamento ISTAT degli importi delle opere; è possibile effettuare l'adeguamento anche per la presente gara?

2._ Nell'Allegato 1 al punto iii) sono richieste otto distinte figure professionali. È ammesso inserire anche altre professionalità con specifiche qualificazioni inerenti le caratteristiche dell'opera oltre a quelle già indicate come requisito minimo?

3._ Il giovane professionista può ricoprire una delle otto professionalità o deve essere aggiunto a queste?

R.:

1) No, non essendo tale fattispecie un obbligo normativo e non essendo stato previsto dal bando di gara.

2) Sì, il bando indica solo requisiti minimi.

3) Sì, se con la corrispondente abilitazione e formazione richiesta dal bando.

Quesito n. 11

La presente per richiedere la dichiarazione di subappalto debba essere presentata già in questa fase (prequalifica), oppure debba essere presentata solo in fase di offerta (dopo eventuale invito).

R.:

Le dichiarazioni di subappalto non sono state previste e non devono essere presentate in sede di prequalifica; esse sono state previste nel modello "All. n. 1 _ autodichiarazioni a corredo dell'offerta" facente parte degli allegati alla lettera di invito e pertanto devono essere prodotte solo in quella fase.

Quesito n. 12

Nel caso in cui la scrivente società intenda inviare la domanda di partecipazione via posta pec e la mole di documentazione da inviare sia superiore alla capacità di invio (in unico invio) dalla posta (sia del mittente che del destinatario), è possibile suddividere l'invio in più tranche (più mails)?

R.:

Si. La capacità in ricezione di Aeroporto FVG S.p.A. è pari a 30 megabyte per singolo invio. Anche ai fini di miglior esplicazione in relazione al quesito n.7, in caso di invio frazionato, si rende obbligo di evidenziare nell'oggetto delle PEC inviate la numerazione progressiva e complessiva delle mail (ad es. __oggetto__ n.3 di 18). Ai fini del rispetto dei termini per il ricevimento delle domande di partecipazione, di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, farà fede la data e ora della ricevuta di avvenuta consegna dell'ultima frazione di PEC (documentazione completa).

Quesito n. 13

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti in merito ai requisiti speciali di cui all'art.48 c.1 D. Lgs 163/2006:

- *gli importi relativi alle singole classi e categorie possono essere coperti anche da importi relativi a categorie superiori? Ad esempio il requisito E.01 può essere coperto anche da lavori in E.02 e E.03 e allo stesso modo il requisito E.02 può essere coperto da lavori in E.03? Analogamente il requisito in VIa può essere coperto anche da lavori in VIb?*
- *gli importi si intendono coperti da quali prestazioni di cui all'art. 252 del DPR 207/2010: progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori? Ad esempio può essere considerato a copertura del requisito un incarico di sola Direzione Lavori o di sola Progettazione Definitiva?*
- *qualora un incarico sia stato svolto in ATI il capogruppo, e incaricato del coordinamento delle prestazioni specialistiche, può dichiarare a copertura dei requisiti l'intero importo dei lavori? Se così non fosse in base a quale criterio deve essere ottenuto il valore dichiarabile?*

R.:

- Si, gli importi relativi alle singole classi e categorie possono essere coperti anche da importi relativi a categorie superiori. E' comunque fatto obbligo di trattare le categorie del bando in maniera autonoma e pertanto sia nel caso del requisito i) quanto, più nello specifico, per quello ii) del punto aa) della domanda di partecipazione i requisiti richiesti per i due servizi svolti nella categoria E.01 e per i due servizi svolti nella categoria E.02 non possono essere accumulati.

Fermo restando quanto sopra specificato, si elencano a puro titolo indicativo tre tabelle esempio per tre casistiche tipo:

CLASSI CATEGORIE	PARTE SERVIZIO / OPERA	IMPORTO	TOTALE VERIFICA REQUISITO
E.01	Opera A	somma A parte a copertura E.01	totale > requisito
	Opera B	somma B parte a copertura E.01	
E.02	Opera C	somma C parte a copertura E.02	totale > requisito
	Opera D	somma D parte a copertura E.02	

NB: tutte opere diverse; le somme dichiarate a copertura possono appartenere anche a categorie superiori.

CLASSI CATEGORIE	PARTE SERVIZIO / OPERA	IMPORTO	TOTALE VERIFICA REQUISITO
E.01	Opera A	somma A parte a copertura E.01	totale > requisito
	Opera B	somma B parte a copertura E.01	
E.02	Opera A	somma A parte a copertura E.02	totale > requisito
	Opera B	somma B parte a copertura E.02	

NB: due sole opere; le somme dichiarate a copertura possono appartenere anche a categorie superiori ma non è possibile dichiarare (frammentando artificialmente) la medesima categoria del servizio eseguito per due requisiti differenti (ad esempio frazionando una categoria E.02 in due parti).

CLASSI CATEGORIE	PARTE SERVIZIO / OPERA	IMPORTO	TOTALE VERIFICA REQUISITO
E.01	Opera A	somma A parte a copertura E.01	totale > requisito
	Opera B	somma B parte a copertura E.01	
E.02	Opera A	somma A parte a copertura E.02	totale > requisito
	Opera C	somma C parte a copertura E.02	

NB: tre opere; le somme dichiarate a copertura possono appartenere anche a categorie superiori ma non è possibile dichiarare (frammentando artificialmente) la medesima categoria del servizio eseguito per due requisiti differenti (ad esempio frazionando una categoria E.02 in due parti).

- I servizi dichiarabili ai fini del rispetto dei requisiti richiesti dal bando, sono tutti quelli previsti dall'art. 263 del D.P.R. 207/2010 e quindi tutte le tipologie previste dall'art. 252 del D.P.R. 207/2010.
- In caso di incarico svolto in ATI, deve essere indicata esclusivamente la percentuale di competenza svolta nell'incarico, il coordinamento delle prestazioni specialistica non equivale ad avere eseguito direttamente al 100% tali prestazioni, diversamente si potrebbe infatti verificare il caso che il componente dell'ATI che ha effettivamente eseguito le prestazioni specialistiche le dichiari in sede di gara unitamente al coordinatore e risulta evidente che la stessa prestazione non può essere dichiarata da due soggetti differenti. In caso di verifica le prestazioni dovranno comunque essere asseverabili da parte della committenza secondo quanto previsto dall'art. 263 del D.P.R. 207/2010 e dall'allegato 11 alla lettera d'invito.

Quesito n. 14

In qualità di project manager, di una Rete di Imprese intenzionate a partecipare alla Procedura ristretta per l'affidamento dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione del polo interzonale annesso all'aeroporto "Pietro Savorgnan di Brazzà" di Ronchi dei legionario (Gorizia), chiedo gentilmente un chiarimento, in merito alle classi e categorie riferite ai requisiti di ammissione: se le categorie o classi superiori incorporano quelle inferiori?

R.:

Vedasi risposta al quesito n.13.